

SEGRETERIA PROVINCIALE FIRENZE viale belfiore 36 – 50144 Firenze
Telefono 055 471482 fax 055 47533 sito internet <http://snalsfirenze.it> (ricerca snals firenze)
e-mail: [toscano.fi@snals.it](mailto:toscana.fi@snals.it)

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE

Riceviamo numerose richieste di chiarimento relativamente agli obblighi in caso di sospensione delle attività didattiche causa forza maggiore; in questo momento relative alle elezioni ed al concorso, di seguito elenchiamo le varie tipologie di caso nella speranza di far maggiore chiarezza sull'argomento.

ELEZIONI POLITICHE

PER ANDARE A VOTARE - Nel settore pubblico il personale ha diritto per andare a votare, (ovviamente qualora il comune di residenza è lontano dalla sede di servizio), dei soliti tre giorni di permesso o di ferie se non ancora utilizzati. Solo per il personale di ruolo tali permessi sono retribuiti. Comunque entro i limiti stabiliti con Decreto del 5.3.92 del Ministero del Tesoro si ha diritto ad un giorno se la sede di servizio è oltre 350 e fino a 700 Km; due giorni se oltre e per le isole con sconti del 60% sulla tariffa ordinaria del biglietto del treno o della nave.

PER IMPEGNI ELETTORALI – Per il personale chiamato a far parte dei seggi elettorali o a svolgere funzioni di rappresentante di lista è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo della durata delle operazioni. Tale impegno è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti e, pertanto, si è esonerati da qualsiasi prestazione ove richiesta nel proprio posto di lavoro, anzi si ha diritto al recupero delle giornate non lavorative (la domenica e il sabato in caso di settimana corta), di impegno nei seggi, concordandole con il proprio dirigente nel periodo immediatamente successivo ad esse.

SCUOLA CHIUSA PER SEDE DI SEGGIO ELETTORALE – Il Ministero dell'Interno ha chiesto i locali scolastici dal pomeriggio del venerdì **22 febbraio all'intera giornata di martedì 26 compreso (fino a mercoledì 27 ove si svolgessero le elezioni regionali)**.

Infatti si vota dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì. Se la richiesta comporta la chiusura totale della scuola e non solo la sospensione delle lezioni, tutto il personale, compreso l'Ata, è esonerato dal servizio essendo tale chiusura non imputabile al personale. Di conseguenza le assenze non devono essere considerate ferie o permessi o addirittura non pagate. Considerato pertanto che la prestazione di lavoro diventa impossibile ogni obbligo lavorativo si estingue automaticamente (art. 1256 del Codice civile).

SCUOLA CON SOSPENSIONI DELLA ATTIVITA' DIDATTICA – Nel caso che la scuola abbia soltanto una parte occupata dai seggi o solo alcuni plessi occupati dalla consultazione elettorale il personale Ata è normalmente in servizio e dovrà recarsi a scuola regolarmente.

Il personale docente e Ata assegnati al plesso non individuato sede di seggio, dovranno prestare regolare servizio in base al loro orario di lavoro e non possono rivendicare recuperi o quant'altro dal fatto che i loro colleghi nei plessi sede di seggio, non prestano servizio. Per il personale docente che non presta servizio perché la sua abituale sede o plesso è seggio e quindi chiuso, non possono essere "utilizzati" in altri plessi o sezioni staccate, o scuole coordinate. Per questo personale sono da escludere cambiamenti orari o doppi turni (l'O.M. 185/95, art.3). Se non è previsto diversamente dal contratto interno, tale norma vale anche per il personale Ata.

SEGRETERIA PROVINCIALE FIRENZE viale belfiore 36 – 50144 Firenze
Telefono 055 471482 fax 055 47533 sito internet <http://snalsfirenze.it> (ricerca snals firenze)
e-mail: [toscano.fi@snals.it](mailto:toscana.fi@snals.it)

CONCORSO ORDINARIO

COMMISSIONI GIUDICATRICI – Come è noto a tutti, le commissioni giudicatrici sono in fase di costituzione (alcune già costituite, altre in fase di definizione) con le modalità ed i criteri stabiliti dal Ministero. Purtroppo si sono verificate rinunce all'incarico causa il trattamento irragionevole dell'amministrazione: retribuzione pessima, pesante carico di responsabilità, orari di correzione dei compiti in ore pomeridiane o serali, l'assurda impossibilità di esonerare il personale in servizio.

Questo ha costretto il Miur ad emanare la O.M. n. 4 del 1/02/2013 con la quale modifica, in parte, l'articolo 2 dell'O.M. n. 92 del 23/11/2012. Il comma 8 è sostituito dal seguente: "In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell'Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto.

COMMISSIONI DI VIGILANZA – Su questo facciamo riferimento all'art. 395 del TU 297/94 relativo alla funzione docente nel quale sono riportati tutti gli obblighi ad essa afferiti. Questo articolo è stato superato dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro e dalla sottoscrizione dei CCNL, in particolare facciamo riferimento al contenuto degli artt. 26 – 27 – 28 – 29 – 30 del CCNL 2006/09.

Il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 all'art.11 comma 4 stabilisce :

" La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 è affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo l'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni"

Sarebbe opportuno che le modalità di reclutamento fossero le stesse adottate per le commissioni, cioè su basi volontarie, per questo si invitano i DS a nominare soltanto i docenti disponibili ad effettuare la suddetta prestazione, evitando ordini di servizio per il personale che non intenda far parte della Commissione di vigilanza.

Segreteria provinciale Firenze

Prof. Fabio Mancini